

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4065/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1988**

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2949/88, 2950/88, 2989/88, 3194/88, 3263/88, 3264/88, 3297/88, 3298/88, 3362/88, 3441/88, 3474/88, 3576/88 e 3778/88 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale prevista dai regolamenti (CEE) nn. 2949/88 ⁽⁵⁾, 2950/88 ⁽⁶⁾, 2989/88 ⁽⁷⁾, 3194/88 ⁽⁸⁾, 3263/88 ⁽⁹⁾, 3264/88 ⁽¹⁰⁾, 3297/88 ⁽¹¹⁾, 3298/88 ⁽¹²⁾, 3362/88 ⁽¹³⁾, 3441/88 ⁽¹⁴⁾, 3474/88 ⁽¹⁵⁾, 3576/88 ⁽¹⁶⁾ e 3778/88 ⁽¹⁷⁾,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) nn. 2949/88, 2950/88, 2989/88, 3194/88, 3263/88, 3264/88, 3297/88, 3298/88, 3362/88, 3441/88, 3474/88, 3576/88 e 3778/88 è modificato come segue:

- 3. L'ultima gara parziale scade il 24 maggio 1989. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 24.
⁽⁶⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 26.
⁽⁷⁾ GU n. L 270 del 30. 9. 1988, pag. 53.
⁽⁸⁾ GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 14.
⁽⁹⁾ GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 24.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 26.
⁽¹¹⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 23.
⁽¹²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 25.
⁽¹³⁾ GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 42.
⁽¹⁴⁾ GU n. L 302 del 5. 11. 1988, pag. 15.
⁽¹⁵⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 16.
⁽¹⁶⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 13.
⁽¹⁷⁾ GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 15.